DISCIPLINA DELLA ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ESTERE

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1998, N. 22

Anche nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo precedente sara' osservata la disposizione dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1925, n. 2264, che sancisce l'obbligo di esporre insieme alle bandiere estere la bandiera nazionale e che fissa per questa sempre il posto di onore, a destra, o in mezzo se le bandiere sono piu' di una.

Versione in vigore dal 23 luglio 1929, non più in vigore dal 1 marzo 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della esposizione delle bandiere estere
Estremi	Legge 24 giugno 1929, n. 1085
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-esposizione-delle-bandiere-estere/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-5-febbraio-1998-n-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it